ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-5957 del 25/11/2021

Oggetto ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA

AMBIENTALE EX ART. 3 DPR 59/2013 DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, C. 2 L.241/90 FORMA SEMPLIFICATA E MODALITÀ ASINCRONA. DITTA: CO.MEC. GROUP ATTIVITÀ PRINCIPALE SRL. "LAVORI DI MECCANICA IN GENERALE" SVOLTA NELLO **COMUNE STABILIMENTO** SITO IN DI

GOSSOLENGO (PC), VIALE DEI RIVI N. 14.

Proposta n. PDET-AMB-2021-6148 del 25/11/2021

Struttura adottante Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza

Dirigente adottante ANNA CALLEGARI

Questo giorno venticinque NOVEMBRE 2021 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART. 3 DPR 59/2013 - DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, C. 2 L.241/90 FORMA SEMPLIFICATA E MODALITÀ ASINCRONA.

DITTA: CO.MEC. GROUP SRL.

ATTIVITÀ PRINCIPALE "LAVORI DI MECCANICA IN GENERALE" SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI GOSSOLENGO (PC), VIALE DEI RIVI N. 14.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti:

il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35" che, all'art. 2, comma 1, individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A);

la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);

l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013 che prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente e la sua trasmissione al S.U.A.P. per il rilascio del titolo;

la circolare prot.49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di *adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;

La D.G.R. n. 2204 del 21/12/2015 della Regione Emilia, di approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015);

il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;

il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;

il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante "Norme in Materia Ambientale";

la legge 26 ottobre 1995, n.447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE";

Delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);

Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i.;

la Deliberazione della Giunta Regionale del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D.Lgs. n. 155/2010;

la legge 7 agosto 1990, n.241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";

Richiamata la determinazione dirigenziale Det-Amb. n. 3965 del 26/08/2020 con la quale è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale in favore della ditta "CO.MEC. GROUP SRL", C.FISC. 01524380332 (provvedimento conclusivo del SUAP del Comune di Gossolengo n. 6 DEL 02/09/2020 prot. 8400, trasmesso con nota prot. n. 10350 del 19/10/2020), per l'attività di "lavori di meccanica generale", svolta nello stabilimento ubicato in Comune di Gossolengo (Pc), viale dei Rivi n. 14, comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:

autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. n. 152/2006;

- comunicazione o nulla osta relativi all'impatto acustico di cui all'art. 8, comma 4 o 6 della L. 447/1995;

Viste:

- l'istanza presentata, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, dalla ditta "CO.MEC. GROUP SRL", C.FISC. 01524380332, trasmessa dal SUAP del Comune di Gossolengo in data 04/10/2021 e acquisita agli atti di questa Agenzia con prot. n. 152516, per l'ottenimento della modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui alla D.D. n. 3965 del 26/08/2020, per l'attività di "lavori di meccanica generale", da svolgersi nello stabilimento ubicato in Comune di Gossolengo (Pc), viale dei Rivi n. 14, relativamente ai seguenti titoli in materia ambientale:
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. n. 152/2006;
 - comunicazione/nulla osta di cui all'art. 8, commi 4/6 della L. 447/1995 per quanto attiene all'impatto acustico;
- la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della L. 241/90, trasmessa con nota prot. n. 155876 del 08/10/2021;

Considerato che:

con nota prot. n. 156138 dell'11/10/2021, è stata indetta la Conferenza dei Servizi decisoria ai sensi dell'art. 14 c.
 2 della L. 241/902 in forma semplificata e modalità asincrona ai sensi dell'art. 14 bis della predetta Legge, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, stabilendo, per i soggetti partecipanti alla Conferenza, i termini entro i quali rendere le proprie determinazioni;

Rilevato che dall'istruttoria condotta da questo Servizio per la <u>matrice emissioni in atmosfera</u>, (rif. Attività n. 7 del 16/11/2021 Sinadoc 27559/2021) risulta che:

- la modifica consiste nella realizzazione di una nuova emissione derivanti dall'impianto di aspirazione a presidio di due nuovi robot di saldatura (E4). Ognuno dei 2 nuovi robot sarà servito da cappa aspirante posizionata sopra l'area di funzionamento del robot e tali cappe saranno "chiuse" da paratie laterali, prevenendo in tal modo la possibilità di formazione di emissioni diffuse;
- è previsto l'utilizzo di macchine utensili (seghetti, presse, torni, centri di lavoro). Di tali impianti gli unici che prevedono una rapida asportazione del truciolo con necessità di utilizzo di emulsione refrigerante sono i centri di lavoro che, tuttavia, prevedono l'utilizzo di utensili con il passaggio interno del fluido refrigerante (refrigerazione/ lubrificazione interna). In base a quanto indicato dal proponente, tale modalità di funzionamento consente di ottimizzare il processo di refrigerazione, limitando il surriscaldamento del materiale in lavorazione, evitando emissioni diffuse (si specifica che l'emulsione utilizzata è costituita per il 95% da acqua);
- risultano presenti impianti termici civili aventi potenza complessiva inferiore a 3 MW rientranti nel titolo II della parte quinta del D.Lgs. 152/06 e, pertanto, non soggetti ad autorizzazione;

Rilevato altresì che nell'ambito della Conferenza di Servizi indetta per la conclusione del procedimento di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di che trattasi, le amministrazioni coinvolte hanno rilasciato i pareri, nulla-osta, autorizzazioni di seguito elencati:

- nota prot. 12830 del 16/10/2021 (prot. Arpae n. 159820 del 18/10/2021) Comune di Gossolengo: <u>parere favorevole</u> relativamente alle matrici emissioni in atmosfera ed impatto acustico;
- nota prot. n. 165829 del 27/10/2021 Servizio Territoriale di ARPAE di Placenza- Distretto di Piacenza: <u>parere favorevole</u> con prescrizioni relativamente alla matrice emissioni in atmosfera;
- nota prot. n. 184243 del 28/10/2021 (prot. Arpae n. 166703 del 28/10/2021) Azienda USL di Piacenza: <u>parere favorevole</u>, con prescrizioni;

Ritenuto, in relazione all'istruttoria e alle risultanze della Conferenza dei Servizi che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per l'adozione della Determinazione di conclusione della Conferenza ai sensi dell'art. 14-quater della L. 241/90 relativa al procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta in oggetto;

Preso atto che con Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 96/2019 di "Istituzione incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna (triennio 2019-2022)", è attribuita all'unità "AUA – Autorizzazioni settoriali ed Energia" la responsabilità dei procedimenti per l'adozione delle Autorizzazione Uniche Ambientali, e che tale unità acquisisce il supporto specialistico in materia di emissioni dall'Unità "Emissioni in atmosfera" dello stesso SAC, in ragione della specifica competenza attribuita a quest'ultima in materia di emissioni ex art. 269 del D.Lgs. 152/06 con la medesima Delibera n. 96/2019;

Richiamati gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

Dichiarato che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241;

ASSUME

Per quanto indicato in narrativa

La determinazione di conclusione positiva della Conferenza di servizi decisoria art.14, c.2, legge n.241/1990, in forma semplificata e modalità asincrona, come sopra indetta e svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni interessate, acquisiti anche in forma implicita nell'ambito della Conferenza di servizi e pertanto

DISPONE

- 1. di adottare, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale modifica sostanziale della D.D. n. 3965 del 26/08/2020- a favore della ditta "CO.MEC. GROUP SRL", C.FISC. 01524380332, con sede legale in Gossolengo, viale dei Rivi n. 14, per l'attività di "lavori di meccanica generale", da svolgersi nello stabilimento ubicato in Comune di Gossolengo (Pc), viale dei Rivi n. 14, comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:
 - art. 3, comma 1 lett. c), D.P.R. 59/2013 autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
 - art. 3, comma 1 lett. e), D.P.R. 59/2013 comunicazione/nulla osta di cui all'art. 8, commi 4/6 della L. 447/1995, per quanto attiene all'impatto acustico;
- **2. di stabilire** per quanto attiene le <u>emissioni in atmosfera</u> ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., delle seguenti prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE N. E1 GRANIGLIATURA

| Portata massima | 6000 | Nm³/h |
|---|------|---------|
| Durata massima giornaliera | 8 | h/g |
| Durata massima annua | 220 | gg/anno |
| Altezza minima | 9 | m |
| Concentrazione massima ammessa di inquinanti: | | |

- . . .

Polveri 10 mg/Nm³ Sistema di abbattimento: F.T.

EMISSIONE N. E2 SALDATURA - N. 2 ROBOT DI SALDATURA

| Portata massima | 12000 | Nm³/h |
|----------------------------|-------|---------|
| Durata massima giornaliera | 24 | h/g |
| Durata massima annua | 220 | gg/anno |
| Altezza minima | 9 | m |

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri 10 mg/Nm³
Ossidi di Azoto (espressi come NO2) 5 mg/Nm³
Monossido di Carbonio 10 mg/Nm³
Sistema di abbattimento: -

EMISSIONE N. E3 SALDATURA – N. 2 ROBOT DI SALDATURA

| Portata massima | 12000 | Nm³/h |
|----------------------------|-------|---------|
| Durata massima giornaliera | 24 | h/g |
| Durata massima annua | 220 | gg/anno |
| Altezza minima | 9 | m |

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri 10 mg/Nm³
Ossidi di Azoto (espressi come NO2) 5 mg/Nm³
Monossido di Carbonio 10 mg/Nm³
Sistema di abbattimento:

EMISSIONE N. E4 SALDATURA - N. 2 ROBOT DI SALDATURA

| Portata massima | 12000 | Nm³/h |
|----------------------------|-------|---------|
| Durata massima giornaliera | 24 | h/g |
| Durata massima annua | 220 | gg/anno |

Altezza minima 8 m Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri 10 mg/Nm³
Ossidi di Azoto (espressi come NO2) 5 mg/Nm³
Monossido di Carbonio 10 mg/Nm³

Sistema di abbattimento:

a) Il sistema di emergenza che consente di convogliare le emissioni prodotte dai robot di saldatura in un unico camino (E2 od E3) può essere attivato solo in caso di malfunzionamento di un impianto di aspirazione correlato ad E2 ed E3. Nelle condizioni normali tale tratto di tubazione deve rimanere chiuso con serranda. Le ore di attivazione di detto sistema devono essere annotate sul registro di cui al punto j);

- devono essere messi in atto tutti gli accorgimenti necessari per prevenire o limitare la formazione ed il diffondersi di emissioni diffuse; in particolare relativamente alla saldatura venga ridotta il più possibile la distanza che intercorre tra la cappa aspirante e la paratia in modo da ottimizzare la direzionalità del flusso, chiudendo lo spazio rimanente con paratie o bandelle in materiale plastico resistente conforme alla norma UNI EN 1598;
- c) in caso di funzionamento non contemporaneo di tutti gli impianti presidiati dai sistemi di aspirazione generanti le emissioni E2, E3 ed E4, deve essere adottato ogni accorgimento al fine di evitare la diluizione degli inquinanti;
- d) i camini di emissione E1, E2, E3 ed E4, identificati univocamente con scritta indelebile in corrispondenza del punto di emissione, devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo UNI EN 15259 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e smi;
- e) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
 - UNI EN 16911 per la determinazione delle portate;
 - UNI EN 13284 per la determinazione delle polveri;
 - UNI EN 14792 o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV,IR, FTIR) per la determinazione degli ossidi di azoto:
 - UNI EN 15058 o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR, etc.) per la determinazione del monossido di carbonio;
- f) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
- g) i monitoraggi che devono essere effettuati a cura del gestore dello stabilimento ad E1 ed E2 devono avere una frequenza almeno **annuale** ed essere effettuati secondo le modalità di cui ai punti precedenti;
- h) la data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei monitoraggi dovranno essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate dal ST di Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento, e tenuto a disposizioni degli Organi di controllo competenti. Il registro deve essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni dovranno essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni;
- i) le eventuali difformità accertate nei monitoraggi di competenza del gestore, devono essere dallo stesso specificatamente comunicate al SAC ed al ST di Arpae di Piacenza entro 24 ore dall'accertamento;
- j) le operazioni di manutenzione e la frequenza di sostituzione del sistema di abbattimento di E1, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati su apposito registro, con pagine numerate, bollate a cura del ST di Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento e tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti;
- k) il periodo intercorrente tra il termine di messa in esercizio ed il termine di messa a regime degli impianti generanti l'emissione E4 non può superare un mese;
- I) il gestore deve comunicare la data di messa in esercizio degli impianti generanti l'emissione E4 al SAC ed al ST di Arpae di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento con un preavviso di almeno 15 giorni;
- m) qualora il periodo intercorrente tra la data di messa in esercizio e messa a regime degli impianti non coincida con quello sopra indicato, il gestore è tenuto a comunicarlo con congruo anticipo allo Sportello Unico, al SAC ed al ST di Arpae di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore dello stabilimento;

n) entro trenta giorni dalla data fissata per la messa a regime degli impianti, il gestore dovrà comunicare al SAC ed al ST di Arpae di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento i dati relativi ad almeno tre monitoraggi dell'emissione E4 finalizzati alla verifica del rispetto dei limiti imposti, effettuati in giorni diversi in un periodo massimo di dieci giorni dalla data di messa a regime degli stessi;

3. di fare salvo che:

- le Schede di Sicurezza delle sostanze e miscele utilizzate devono essere mantenute aggiornate a quanto stabilito dai vigenti Regolamenti REACH e CLP e in conformità a quanto stabilito dal Regolamento 830/2015;
- la valvola di deviazione del sistema di emergenza che consente di convogliare le emissioni prodotte dai robot di saldatura in un unico camino (E2 od E3) deve essere pneumatica;
- 4.. di trasmettere il presente provvedimento alle Amministrazioni ed ai soggetti che per legge sono intervenuti nel procedimento, ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, che entro 10 giorni dalla sua ricezione potranno comunicare opposizione ai sensi dello stesso art.14-quinquies, ovvero per il maggior periodo necessario all'esperimento dei rimedi previsti dallo stesso art.14-quinquies nel caso in cui sia presentata opposizione;

5. di dare atto che:

- i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi decorrono dalla data di comunicazione della presente;
- il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Gossolengo per il rilascio del titolo abilitativo al richiedente ai sensi di quanto previsto dal DPR 59/2013, che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- il titolo abilitativo, di cui all'art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013, sarà rilasciato dal S.U.A.P., ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente, dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, compresi i titoli di godimento, i titoli edilizi e urbanistici, e quant'altro necessario previsti dalla legge per il caso di specie;
- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 6 del DPR n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data del rilascio del titolo abilitativo da parte dello Sportello Unico del Comune di Gossolengo;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R. n. 59/2013;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii..

Si rende noto che:

- la responsabile del procedimento è la dott.ssa Angela Iaria Responsabile dell'Unità Organizzativa "AUA Autorizzazioni Settoriali ed Energia" del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021-2023 di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021-2023 di Arpae.

AVVERSO al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente
Dott.ssa Anna Callegari
Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.